



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 18 del 29/04/2025

OGGETTO: RECEPIMENTO DELL'ART. 75 COMMA 13 DELLA LEGGE REGIONALE 33/2009 E DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 14 GIUGNO 2022 CON INSERIMENTO DELL'ART. 30 BIS TUMULAZIONI CON ANIMALI DA COMPAGNIA NEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

SALVARANI MARIA PAOLA	Presente
BUONO SALVATORE	Presente
MONFARDINI JULY	Presente
PALOSCHI FABIO	Presente
CORTESI BRUNO	Presente
GAZZANI ELISA	Assente
MERO GIUSEPPE	Presente
PARENTI ALESSANDRA	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
CANTA ELENA	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
FARINA MARCO	Presente
PERNIGOTTI GIUSEPPE	Presente
VOI GIAMPAOLO	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Mari Roberto, Masenelli Franco, Tedeschi Angelo, Buoli Monica.

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale** avv. **COPPOLA PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. **BUONO SALVATORE** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **10** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- con Legge Costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, modificativa dell'articolo 9 della Costituzione, è stato attribuito alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi (anche nell'interesse delle future generazioni) ed è stato, inoltre, previsto che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali;
- con Legge Regionale n. 20 del 21 ottobre 2022 sono state approvate le "Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia";
- la Legge Regionale n. 4 del 4 marzo 2019 "Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) ha modificato fra l'altro l'art. 75 della L.R. 33 del 30/12/2009 disponendo al comma 13 "Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 76 e nel regolamento comunale";
- il Regolamento di Regione Lombardia n. 4 del 14 giugno 2022 "Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", dispone all'articolo 29 (Tumulazioni con animali d'affezione):
 1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
 2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
 3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.
 4. Con regolamento comunale sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.

Ricordato che ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) ormai abrogato per effetto dell'art.34 del R.R. n. 4 del 14 giugno 2022 la definizione di animali d'affezione è testualmente: "animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo";

Dato atto che:

- la L.R. 21 ottobre 2022, n. 20 ha introdotto "Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia" che all'art. 1 rinvia, per la definizione di "animali da compagnia" al D.P.C.M. 28 febbraio 2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", che presenta la seguente definizione: "a) «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia";
- la medesima qualificazione di *animali da compagnia* è presente nel Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, il cui Allegato I individua le specie animali (Parte A: Cani, Gatti; Parte B: Furetti; Parte C: Invertebrati (escluse le api e i

crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili. – Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE]. – Mammiferi: roditori e conigli domestici);

Considerato che, visto il crescente riguardo maturato sia a livello sociale che giuridico verso la tutela degli animali e la mutata considerazione degli stessi, tenuto conto del contributo che portano alla vita umana ed il loro valore per la società, si ritiene necessario assicurare e favorire la continuità del rapporto affettivo tra i defunti e i loro animali deceduti, con la possibilità di tumulare le ceneri degli animali nei manufatti in concessione, nonché di garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute;

Ritenuto di recepire la normativa di cui all'articolo 75 comma 13 della Legge Regionale 33/2009 e all'articolo 29 del Regolamento di Regione Lombardia n. 4 del 14 giugno 2022 nel vigente Regolamento Comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30/08/2007, inserendo un articolo specifico per la tumulazione degli animali da compagnia che ne disciplini gli aspetti relativi alla gestione come segue:

Art. 30 bis – Tumulazioni con animali da compagnia

- 1 Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale da compagnia possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o celletta o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale da compagnia deve essere riportata nei registri cimiteriali.
- 2 Le ceneri degli animali da compagnia che possono essere tumulate sono quelle definite nell'Allegato 1 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, che individua le specie animali (Parte A: Cani, Gatti; Parte B: Furetti; Parte C: Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili. – Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE]. –Mammiferi: roditori e conigli domestici). Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge Regionale n. 20 del 21 ottobre 2022: "Per l'ingresso delle ceneri all'interno del cimitero è altresì richiesto un certificato di avvenuta cremazione, rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario”.
- 3 La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al Comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
- 4 Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni. E' ammessa invece la raffigurazione foto-ceramica del defunto insieme al suo animale.
- 5 Alle pratiche di tumulazione/movimentazione dell'animale si applicano per analogia le tariffe previste per la movimentazione di un defunto in stato ceneri.
- 6 A garanzia del divieto di promiscuità con i resti umani, alla scadenza della concessione del loculo/cinerario/ossario/tomba di famiglia, se non più rinnovabile, le ceneri dell'animale da compagnia non potranno essere tumulate nell'ossario comune, potranno quindi essere:
 - affidate all'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi;
 - smaltite secondo la normativa vigente a cura dell'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi;
- 7 Resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto: loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia.
- 8 Il servizio di tumulazione e/o estumulazione ceneri degli animali da compagnia rientrerà tra quelli affidati al gestore del cimitero mediante le procedure previste per legge.
- 9 La modulistica di cui ai commi 1 e 3 è predisposta dal Comune.
- 10 E' fatto divieto di assegnazione dei loculi/ossari /colombari/cellette/tombe di famiglia per la sola tumulazione delle ceneri dell'animale da compagnia, pertanto il proprietario dell'animale deve essere tumulato nello stesso manufatto di tumulazione dell'animale o già sepolto.

- 11 Lo spostamento/traslazione del defunto proprietario dell'animale comporta anche lo spostamento di quest'ultimo, non potendo lo stesso permanere in un manufatto in cui non sia anche sepolto il suo proprietario.
- 12 L'estumulazione dell'animale può avvenire per liberare spazio per l'accesso di un altro defunto nel manufatto ove è tumulato il proprietario dell'animale.
- 13 Non è ammessa la dispersione delle ceneri dell'animale all'interno dei cimiteri.
- 14 Per quanto non disciplinato nel presente articolo, per la sepoltura dell'urna cineraria di un animale da compagnia si applicano le norme regionali e, per le parti con esse compatibili, quelle contenute nel presente regolamento relative all'urna di un defunto.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19 agosto 2024, esecutiva con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche di mandato 2024 -2029;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 30/12/2024 ad oggetto “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027 - Approvazione ” e successive modifiche;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 30/12/2024 ad oggetto “Bilancio di previsione 2025-2027 e allegati e piano degli indicatori di bilancio 2025-2027 – Approvazione” e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 30/12/2024 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – parte contabile e affidamento dei capitoli del PEG ai Responsabili titolari di posizione organizzativa” e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28/3/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

Visti

- il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali, approvato con D.lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

- 1) **DI RECEPIRE** la normativa di cui all'articolo 75 comma 13 della Legge Regionale 33/2009 e all'articolo 29 del Regolamento di Regione Lombardia n. 4 del 14 giugno 2022 nel vigente Regolamento Comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30/08/2007, inserendo un articolo specifico per la tumulazione degli animali da compagnia che ne disciplini gli aspetti relativi alla gestione come segue:

Art. 30 bis – Tumulazioni con animali da compagnia

- 1 Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale da compagnia possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o celletta o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale da compagnia deve essere riportata nei registri cimiteriali.
- 2 Le ceneri degli animali da compagnia che possono essere tumulate sono quelle definite nell'Allegato 1 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, che individua le specie animali (Parte A: Cani, Gatti; Parte B: Furetti; Parte C: Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili. – Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE]. –Mammiferi: roditori e conigli domestici. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge Regionale n. 20 del 21 ottobre 2022: "Per l'ingresso delle ceneri all'interno del cimitero è altresì richiesto un certificato di avvenuta cremazione, rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario”.
- 3 La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al Comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
- 4 Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni. E' ammessa invece la raffigurazione foto-ceramica del defunto insieme al suo animale.

- 5 Alle pratiche di tumulazione/movimentazione dell'animale si applicano per analogia le tariffe previste per la movimentazione di un defunto in stato ceneri.
- 6 A garanzia del divieto di promiscuità con i resti umani, alla scadenza della concessione del loculo/cinerario/ossario/tomba di famiglia, se non più rinnovabile, le ceneri dell'animale da compagnia non potranno essere tumulate nell'ossario comune, potranno quindi essere:
- affidate all'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi;
 - smaltite secondo la normativa vigente a cura dell'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi;
- 7 Resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto: loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia.
- 8 Il servizio di tumulazione e/o estumulazione ceneri degli animali da compagnia rientrerà tra quelli affidati al gestore del cimitero mediante le procedure previste per legge.
- 9 La modulistica di cui ai commi 1 e 3 è predisposta dal Comune.
- 10 E' fatto divieto di assegnazione dei loculi/ossari /colombari/cellette/tombe di famiglia per la sola tumulazione delle ceneri dell'animale da compagnia, pertanto il proprietario dell'animale deve essere tumulato nello stesso manufatto di tumulazione dell'animale o già sepolto.
- 11 Lo spostamento/traslazione del defunto proprietario dell'animale comporta anche lo spostamento di quest'ultimo, non potendo lo stesso permanere in un manufatto in cui non sia anche sepolto il suo proprietario.
- 12 L'estumulazione dell'animale può avvenire per liberare spazio per l'accesso di un altro defunto nel manufatto ove è tumulato il proprietario dell'animale.
- 13 Non è ammessa la dispersione delle ceneri dell'animale all'interno dei cimiteri.
- 14 Per quanto non disciplinato nel presente articolo, per la sepoltura dell'urna cineraria di un animale da compagnia si applicano le norme regionali e, per le parti con esse compatibili, quelle contenute nel presente regolamento relative all'urna di un defunto.

2) DI DARE ATTO che:

- a) ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss. il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sara Badari;
- b) sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione anticorruzione del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- c) in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
- d) il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
- e) ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al Vicesindaco”.

VICE SINDACO E ASSESSORE MARI: “Buonasera a tutti! Parliamo di tumulazioni con animali da compagnia, come dice l’oggetto al punto 10 dell’ordine del giorno, quindi parliamo di un recepimento dell’art.75, comma 13, della Legge Regionale del 2009 e, più andando più nello specifico, dell’art. 20 del Regolamento Regionale n. 4 del 2022. Viene appunto inserito, come fatto notare dal Segretario, Avv. Coppola e attraverso una nota mandata ai membri della Commissione Regolamento, che penso sia stata ricevuta, recepito e inserito nel Regolamento approvato con delibera consiliare n. 56, del 30 agosto 2007, andando a costituire l’art. 30 bis. Si è quindi deciso di dare continuità al rapporto affettivo tra i defunti i loro animali deceduti. Vado ad elencare nell’art. 30 bis i punti più importanti, in cui vengono definite le modalità:

- per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell’animale da compagnia possono essere tumulate in teca separata nello stesso loculo o celletta o nella tomba di famiglia del defunto;
- la presenza dell’animale da compagnia deve essere riportata nei registri cimiteriali. Qui vengono elencate le categorie degli animali da compagnia;
- la volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al Comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri;
- sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell’animale d’affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni;
- è ammessa invece la raffigurazione fotoceramica del defunto insieme al suo animale;
- alle pratiche di tumulazione/movimentazione dell’animale si applicano per analogia le tariffe previste per la movimentazione di un defunto in stato di ceneri.

Questi sono un po’ i punti salienti dopodiché, se avete domande, vengono specificate tutte le varie modalità. Volevo far notare, siccome è stato inserito ieri nell’articolo pubblicato su Mantova uno – si tratta solo di un dato statistico – che se andremo ad approvare il punto all’ordine del giorno, saremo il quarto Comune della Regione Lombardia ad adottare questa Legge Regionale, ma per noi assume importanza particolare anche perché nel nostro programma elettorale abbiamo inserito una attenzione particolare alla sepoltura degli animali da compagnia. Io resto a disposizione per eventuali domande, altrimenti chiedo l’approvazione al Consiglio”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al consigliere Pernigotti”.

CONSIGLIERE PERNIGOTTI: “Volevo chiederle se l’adozione della Legge Regionale è un atto obbligatorio oppure è opzionale, considerato che soltanto quattro Comuni hanno adottato questa norma”.

ASSESSORE MARI: “Beh, se fosse obbligatorio, l’avrebbero adottata tutti”.

CONSIGLIERE PERNIGOTTI: “È quindi discrezionale”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al Segretario”.

SEGRETARIO COMUNALE: “Come correttamente spiegato dal Vicesindaco, la Legge Regionale fissa un principio e il Regolamento Regionale lo dettaglia meglio, però entrambi rimandano ai Regolamenti Comunali quanto concerne le prescrizioni operative. Occorre perciò dire

che in assenza di una previsione specifica nel Regolamento operativo, rimarrebbe solamente un principio non attuabile effettivamente. È quindi chiaro che nel momento in cui un'Amministrazione decida di non adeguare direttamente questo Regolamento, il principio rimane, ma il diritto del defunto non può essere correttamente esercitato. Di fatto, è quindi discrezionale, ma più che una discrezionalità è la necessità che ogni Ente Locale, nella propria autonomia regolamentare, si doti di una disposizione che recependo il principio fissato dalla Legge Regionale, declinato in parte nel Regolamento Regionale, trovi però espressa attuazione operativa nel Regolamento Comunale. È questo il senso dell'art. 30 bis”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al Sindaco”.

SINDACO: “Riguardo a questo punto all'ordine del giorno, l'Amministrazione esprime la soddisfazione per aver raggiunto un traguardo importante, anche perché già c'era una sensibilità espressa all'interno del programma elettorale di questa Amministrazione: Possiamo dire che questo è un primo passo verso il raggiungimento di un obiettivo. Ringrazio quindi anche gli Uffici che si sono dedicati per recepire la normativa”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al consigliere Ghizzi”.

CONSIGLIERE GHIZZI: “Il nostro voto sarà favorevole. Noi abbiamo già espresso un parere simile, nel senso che abbiamo già lavorato sulla materia nel momento in cui abbiamo approvato il Piano cimiteriale. Come probabilmente saprete o ricorderete, nel Piano cimiteriale sono previsti degli spazi per la sepoltura degli animali di affezione per cui, dal nostro punto di vista, il Regolamento, così come modificato, va comunque in quella direzione e ne anticipa i risultati. Quando il Piano cimiteriale sarà attuato, sarà quindi effettivamente possibile avere degli spazi dedicati, ma intanto questa modifica consente, a chi vuole, di avere il proprio animale vicino anche dopo la morte. Il nostro parere sarà quindi favorevole”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 10”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 15 ed il Sindaco.

Risulta assente il consigliere Gazzani.

Con voti favorevoli n. 16 (Salvarani, Buono, Monfardini, Paloschi, Cortesi, Mero, Parenti, Bastianini, Bindini, Canta, Ciribanti, Ghizzi, Bonora, Pernigotti, Farina, Voi) unanimi e palesi

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “Pongo al voto l'immediata eseguibilità della presente deliberazione”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 16 (Salvarani, Buono, Monfardini, Paloschi, Cortesi, Mero, Parenti, Bastianini, Bindini, Canta, Ciribanti, Ghizzi, Bonora, Pernigotti, Farina, Voi) unanimi e palesi, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente

BUONO SALVATORE

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale

COPPOLA PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
DEMOGRAFICI - URP - ELETTORALE

OGGETTO: RECEPIMENTO DELL'ART. 75 COMMA 13 DELLA LEGGE REGIONALE 33/2009 E DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 14 GIUGNO 2022 CON INSERIMENTO DELL'ART. 30 BIS TUMULAZIONI CON ANIMALI DA COMPAGNIA NEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 24/04/2025

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BADARI SARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: RECEPIMENTO DELL'ART. 75 COMMA 13 DELLA LEGGE REGIONALE 33/2009 E DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 14 GIUGNO 2022 CON INSERIMENTO DELL'ART. 30 BIS TUMULAZIONI CON ANIMALI DA COMPAGNIA NEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **NON APPOSTO** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 24/04/2025

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 18 del 29/04/2025

Oggetto: RECEPIMENTO DELL'ART. 75 COMMA 13 DELLA LEGGE REGIONALE 33/2009 E DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 14 GIUGNO 2022 CON INSERIMENTO DELL'ART. 30 BIS TUMULAZIONI CON ANIMALI DA COMPAGNIA NEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **20/05/2025** e sino al **04/06/2025** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 20/05/2025

Il Responsabile Servizio Affari Generali
(COPPOLA PAOLO)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 18 del 29/04/2025

Oggetto: RECEPIMENTO DELL'ART. 75 COMMA 13 DELLA LEGGE REGIONALE 33/2009 E DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 14 GIUGNO 2022 CON INSERIMENTO DELL'ART. 30 BIS TUMULAZIONI CON ANIMALI DA COMPAGNIA NEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **20/05/2025** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **31/05/2025**

Porto Mantovano li, 05/06/2025

Il Responsabile Servizio Affari Generali
(COPPOLA PAOLO)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)